



ALPIGEO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscrizione presso l'Albo Cooperative: A178313
C.F. e P.I. 02417840341
Via Barozzi, 45 - 32100 Belluno
Tel. 0437 34995 info@alpigeo.it



piazza IV Novembre, 15
36029 Valbrenta (VI)
C.F. e P.IVA: 04199270242
e mail: info@comune.valbrenta.vi.it
tel. 0424-99905

REGIONE VENETO

PROVINCIA VICENZA

Committente: COMUNE DI VALBRENTA
Piazza IV Novembre 15
36029 Valbrenta (VI)

Riduzione del pericolo per fenomeni di caduta
massi in località Saccon, nel Comune di
Valbrenta

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

Data	Scala	Codice Elaborato
10/05/2023	-	PE.14.SC

Contratto di appalto di opera pubblica

Rep. n. ...

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VALBRENDA PROVINCIA DI VICENZA

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI "RIDUZIONE CADUTA MASSI IN LOCALITA' SACCON, NEL COMUNE DI VALBRENDA" CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA(CIG) IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

L'anno duemila... (), il giorno ... del mese di ..., presso la Sede dell'Amministrazione di ... (...) in via..., n. ..., avanti a me ..., Dirigente Apicale (.....), a quest'atto autorizzato in forma pubblica amministrativa ,ai sensi... (dell'art.32,comma 14 del D.Lgs.n.50/2016, ovvero dell'art.97,comma 4,lett.c),del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, TUEL), si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

DA UNAPARTE:

.....,nato a.....(.....) il...(C.F.),domiciliato presso la sede dell'Amministrazione di.....,che interviene nel presente atto in nome ,per conto e nell'interesse della stessa(C.F.....),in qualità di.....,ai sensi... (..... , decreto, atto n. prot. ... del), di seguito denominato "Amministrazione";

DA UNAPARTE:

....., nato a (.....) il ... (C.F.), residente a in via n. ..., il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'operatore economico.....,in qualità di..... (rappresentate legale),con sede a.....(.....) in via..... n.....,C.F.....-P.IVA.....(posizioneINPS....., la posizione INAIL.....,la posizione CassaEdile..... ,di seguito denominato "Operatore economico"con sede legale in.....(.....) iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di.....al numero.....,

I componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, convengono quanto segue:

- che con determinazione n. del, efficace, è stato approvato il progetto ... (esecutivo dei lavori di "RIDUZIONE CADUTA MASSI IN LOCALITA' SACCON, NEL COMUNE DI VALBRENDA"), per complessivi €..... (.....) di cui €..... a base di gara, ed €13.136,20 per oneri di sicurezza da rischio interferenziale, finanziato per, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi degli articoli 21, comma 1e 32, comma 1del D.Lgs.n. 50/2016, approvato con (deliberazione di Giunta Comunale n. del ... e del Consiglio Comunale n. del.....), atti esecutivi a termine di legge (;
- che con successiva determinazione n. del, efficace, è stato indetto appalto pubblico secondo i criteri... (indicare tipologia, ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.

50/2016);

- che l'appalto venne aggiudicato ,a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt.32, commi 5e7 del D.Lgs.n.50/2016, con determina del.....(.....)n.....del....., efficace, all'Operatore economico (.....) per l'importo complessivo di €..... (.....) + IVA%(..... al netto del ribasso d'asta del per cento, oltre oneri per la sicurezza di euro 13.136,20, per un totale di euro oltre IVA);
- che il Responsabile unico del procedimento ha provveduto alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di progetto, nonché la loro conformità alla normativa vigente, procedendo alla validazione, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice, come risulta dal verbale prot. n. del
- che il Responsabile unico del procedimento, di seguito denominato per esemplificazione "RUP",ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell'art. 76 del Codice (ex D.Lgs. n. 50/2016) ha provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizione per dar corso alla sottoscrizione del contratto (*oppure, che l'Operatore economico è risultato in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciali previsti dalla procedura di gara*).

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.32,comma10,lett.b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate,dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 –Oggetto e prezzo del contratto

.....,nella sua qualità di.....dell'Amministrazione comunale del comune di Valbrenta e per conto del quale agisce concede ed affida all'Operatore economico.....,che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto dei lavori di "RIDUZIONE CADUTA MASSI IN LOCALITA' SACCON, NEL COMUNE DI VALBRENTA", nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione (*oppure, sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto e dall'elenco prezzi unitari espressamente allegati al presente contratto nonché dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma, dal computo metrico estimativo e dai piani di sicurezza, elaborati tutti conservati agli atti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati*) al prezzo complessivo di €..... (in cifre e in lettere) al netto d'IVA così suddiviso:

€..... (in cifre e in lettere) per lavori a netto di ribasso del% (in cifre e lettere);
€ 13.136,20 (tredicimilacentotrentase/20) per oneri di sicurezza.

Il contratto è stipulato interamente a misura *prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; "appalto a misura"qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i*

prezzi unitari dedotti in contratto).

Art. 2 –Anticipazione prezzo e termini di pagamento

L'anticipazione è riferita al valore del contratto, calcolata sull'importo pari al 20 per cento da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia depositata per l'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione stessa da parte dell'Amministrazione. L'Operatore economico decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'importo oggetto del contratto paria €.....(.....), oltre all'IVA al 10%, viene liquidato, a cura del Tesoriere comunale mediante accredito sul c.c. bancario dedicato n. intestato all'Operatore economico, ciò venendo espressamente autorizzata l'Amministrazione che resta, pertanto espressamente esonerata da ogni responsabilità.

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Operatore economico si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (*subappaltatore/subcontraente*) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1660 codice civile, e il Responsabile unico del procedimento prima dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito entro..... dalla presentazione della relazione finale dei lavori. Resta inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo sono stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che per il saldo l'Operatore economico dovrà presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 –Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura... (*accertata annualmente con decreto Ministeriale*), ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460, del codice civile.

Art. 4 –Cessione dei crediti

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione mediante..... (*con raccomandata a.r.; oppure, con il sistema della notificazione degli atti giudiziari*). La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante *raccomandata a.r.*

In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

(*Oppure, per la cessione del credito le Parti rinviando espressamente alle disposizioni dell'art. 106, comma 13 del Codice*).

Art. 5 –Obblighi dell'Operatore economico

L'Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori individuata (*con i compiti indicati dall'art.101 del D.Lgs.n. 50/2016*), delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall'Operatore economico, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata.

L'Operatore economico prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento e dal Direttore dei lavori il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre a il Responsabile del cantiere, con l'avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori. In caso di mancata comunicazione il Responsabile unico del procedimento provvederà formalmente con apposito atto di diffida ad adempiere entro un termine di giorni 15 trascorso il quale provvederà a comunicare l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale. L'Operatore economico è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, i e modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista, del Direttore lavori, del Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento. Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

Se l'Operatore economico non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto; il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante.

L'Operatore economico, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Operatore economico per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone presente in cantiere deve essere tempestivamente notificata al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori.

Art. 6 – Termini contrattuali e consegna lavori

In particolare, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in 210 giorni (*duecentodieci*) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte all'Operatore economico. Qualora l'Operatore economico non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto e di incamerare la cauzione.

La consegna dei lavori viene effettuata con il processo verbale di consegna lavori nel quale l'Operatore economico dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l'accesso al luogo dei lavori, con l'intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese. L'Operatore economico non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Operatore economico per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Resta inteso che l'Operatore economico non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 – Sospensione lavori e proroghe

Le Parti inviano espressamente all'art. 107 del Codice, essendo norma cogente, che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su istanza, se possibile con l'intervento dell'Operatore economico o di un suo legale rappresentante, può disporre la sospensione dei lavori con apposito verbale, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale di sospensione è inoltrato al responsabile del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui

l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Operatore economico può chiedere, con nota scritta, la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell'Amministrazione l'Operatore economico ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della sospensione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Operatore economico è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Operatore economico in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Operatore economico non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali (compresi i c.d. periodi di ferie) sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Operatore economico alcun compenso, indennizzo e/o ristoro. L'Operatore economico che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, e comunque con almeno 7 giorni di anticipo. In ogni caso, la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Operatore economico per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Resta inteso che a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Operatore economico non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altri operatori economici e/o ditte e/o imprese e/o fornitori, se questo non abbia tempestivamente denunciato –in forma scritta –al Responsabile unico del procedimento e alla Direzione lavori il ritardo imputabile a detti operatori economico e/o ditte, imprese e/o fornitori).

Art. 8 –Revisione prezzi

Le variazioni del valore economico del presente contratto sono individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto (oppure, le Parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, dell'art. 1664, del codice civile. Cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2018, n. 3768, dove è stato chiarito che nel nuovo Codice degli appalti la revisione non è obbligatoria per legge come nella previgente disciplina, ma opera solo se prevista dai documenti di gara, questo comporta l'inapplicabilità della giurisprudenza precedente sulla natura imperativa e sull'inserimento

automatico delle clausole relative alla revisione prezzi e alla loro sostituzione delle clausole contrattuali difformi).

L'Operatore economico dichiara ad ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto e dallo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata e/o qualificata, ogni opera provvisoria necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Operatore economico (cfr. *Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019 n. 2875 in caso di appalto a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa ed invariabile risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta, sicché elemento essenziale o solo tale importo finale, risultando irrilevanti le voci di costo che hanno concorso a formare tale importo, idem Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057*).

Art. 9 –Varianti in corso d'opera

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall'articolo 106, del decreto legislativo n. 50/2016.

In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile unico del procedimento prima della sua esecuzione, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

Art. 10 –Garanzie

L'Operatore economico ha presentato, agli atti dell'Amministrazione prot. n. ..., garanzia definitiva mediante Cfr. *D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*) di cui all'art. 103, del D.Lgs.n. 50/2016 della.....,n.....del.....per una somma garantita pari a €.....(.....) pari al% dell'importo contrattuale a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Amministrazione, e una polizza assicurativa

n.rilasciata.....da...pari.....€...

(.....) per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione (anche dal servizio di vigilanza e connessa responsabilità ex art. 2051 del codice civile sulla porzione di demanio stradale comunale oggetto di affidamento; oppure, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Operatore economico ha prestato cauzione definitiva di euro....., ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria n..... emessa in data..... dalla..... Agenzia di..... via..... n..... L'operatore economico ha prestato le garanzie previste dall'art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come da polizza di assicurazione n. emessa in data dalla ... Agenzia di..... via n. Sono a carico dell'Operatore economico le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni come stabilito dall'art. 14 del D.M. n. 145/2000, dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera risponde direttamente ed esclusivamente l'Operatore economico).

La garanzia in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta o a prima domanda (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dell'Operatore economico ed eventuale subappaltatrice/tori.

L'Amministrazione:

- a. ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore economico;
- b. ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- c. può richiedere all'Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

La garanzia dev'essere integrata ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore economico e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 11 –Collaudo e termini per la emissioni dei certificati di pagamento relativi agli acconti

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori (*salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 dell'art.102 del Codice, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno*). Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Operatore economico e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Operatore economico stesso utenuta ad eseguire entro ... quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il Responsabile unico del

procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore economico.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 12 –Ritardo del collaudo e avvio procedura per l'accordo bonario

Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l'avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 205, del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 13 –Custodia cantieri

L'Operatore economico deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.n.81/2008, provvederà, in relazione al tipo di lavori effettuati, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Art. 14 –Inizio lavori, obblighi di consegna e informazione

Si dà atto che è stato presentato il piano di sicurezza e risulta allegato al presente contratto.

Le gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza sopra citati da parte dell'Operatore economico, previa formale costituzione in mora da comunicare con lettera raccomandata a.r. (*o mail certificata*), costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si provvede alla verifica della persistenza delle condizioni di esecuzione del contratto.

Art. 15 –Divieto di cessione contratto

E' vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art.105 del codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art.1456c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art. 16 –Comunicazioni via posta elettronica o fax

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano

mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per l'Amministrazione pec, il fax, per l'Operatore economico pec, il fax

Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre qualora sussista il malfunzionamento dell'apparecchio ricevente la Parte interessata ne darà comunicazione certa all'altra mediante ... (*lettera raccomandata, telegramma, telefono*), ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione.

Art. 17 –Subappalto

L'Operatore economico è autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni previste nell'offerta (*oppure, per il subappalto le Parti rinviano alle condizioni di gara e al verbale di aggiudicazione. Si evidenzia in sede di offerta, ex dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il concorrente deve dichiarare la parte dei servizi che il concorrente intende subappaltare e tale dichiarazione deve risultare specifica soprattutto qualora si tratti di una ipotesi di subappalto necessario. Infatti, quando il subappalto vil mezzo per ovviare alla carenza dei requisiti, assume ancora maggior valenza l'indicazione specifica delle opere o servizi che si intendono subappaltare, pena l'incompletezza dell'offerta, che non specificherebbe in quale modo verrebbe eseguita la parte per la quale l'azienda offerente è carente dei requisiti , T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, 7gennaio 2019, n. 146*), e in ogni caso non superiore al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto, salvo quando previsto dal comma5 dell'art. 105 del Codice.

In caso di subappalto l'Operatore economico provvede al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio ell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario di un lavoro pubblico.

Le Parti concordano che l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste.

L 'Operatore economico dovrà, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte, con obbligo di esporlo. Il cartellino, corredato di fotografia, contiene le generalit del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (*cf. la legge n. 136/2010 e la Circolare Ministero del Lavoro n. 5, dell'11 febbraio 2011*).

stata acquisita con nota prot.n.delagli atti dell'Amministrazione, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 –Obblighi contributivi e retributivi dell'Operatore economico

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del sub appaltatore dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50percento;le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art.30 del Codice ,il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra. L'Operatore economico non può opporre eccezioni all'Amministrazione di alcun genere, ne a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.

Resta inteso che l'Operatore economico risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e l'Amministrazione non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Art. 19 –Recesso e risoluzioni

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'articolo109 del decreto legislativo n. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

In ogni caso sono motivi di risoluzione del contratto:

- a. il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;
- b. il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto nei seguenti casi ;
 - a. la violazione del piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. o pec prima di dare corso alla risoluzione.

Resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore

economico rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il Responsabile unico del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

è comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, delle obbligazioni di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n.136/2010.

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto l'Operatore economico, entro 20 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà e di immettere nel possesso del cantiere l'Amministrazione. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Operatore economico per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere l'Amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

Le Parti concordano che il recesso per l'Amministrazione immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Operatore economico, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Art. 20 –Ritardi e penali

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Operatore economico è tenuto al pagamento di una penale pari allo *0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale*.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale si applica in via automatica scaduti 10 giorni dal termine, fatti salvi gli ulteriori danni accertati dall'Amministrazione.

La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all'applicazione con detrazione a carico dell'Operatore economico.

compito della Direzione dei lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi e dalle istruzioni da essa stessa impartite, sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione lavori.

Art. 21 –Domicilio legale e controversie

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto l'Operatore economico dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede dell'Amministrazione, ne consegue il Tribunale competente è quello di Vicenza.

Art. 22 – Clausola di manleva

L'Operatore economico terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente, alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Operatore economico stesso.

Art. 23 – Riservatezza

L'Operatore economico con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 67/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003, vin capo all'Amministrazione che dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza.

Ne consegue che l'Amministrazione designa l'Operatore economico "*Responsabile del trattamento dei dati personali*", di cui l'Amministrazione è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto.

Il trattamento dei dati personali dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessari per l'esecuzione del contratto, secondo i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità (*oppure, l'Amministrazione comunica che il trattamento dei dati personali verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati personali potranno essere comunicati, in funzione dell'esecuzione del contratto, a soggetti esterni, ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990 e dal Codice dei Contratti pubblici, ex D.Lgs. n. 50/2016*).

L'Amministrazione non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Sarà cura dell'Operatore economico designare altri soggetti Responsabili del trattamento dati personali previa autorizzazione dell'Amministrazione (*oppure, l'Amministrazione autorizza l'Operatore economico a individuare altri soggetti responsabili del trattamento dei dati personali con la contestuale comunicazione all'atto della designazione*).

L'Amministrazione individua i Responsabili del trattamento dei dati personali nei seguenti soggetti

L'Amministrazione, titolare del trattamento, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento relativamente al rapporto negoziale, allo scopo è accessibile il "*Registro dei trattamenti*", pubblicato *on line* nel sito istituzionale del comune.

Le Parti, in base al principio di responsabilizzazione, dovranno adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2013 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR), impegnandosi

a informarsi reciprocamente , senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione dei dati personali (*oppure, l'Operatore economico comunica di aver adottato le misure di sicurezza previste nel proprio registro dei trattamenti dei dati, depositato agli atti prot. n. ... del ..., obbligandosi a rispettare le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2013 e Regolamento UE 2016/679, comunicando tempestivamente ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, c.d. data breach*).

L'Amministrazione tratterà i dati raccolti, con mezzi informatici e analogici, ai fini dello svolgimento delle attività negoziali e per finalità istituzionali riferiti alla disciplina dei contratti pubblici, adottando tutte le misure di sicurezza previste dai propri regolamenti interni, secondo quanto disposto nel "Registro delle attività di trattamento" e le indicazioni del Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer* (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD)), il cui nominativo indicato nella *home page* del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali conferiti o... (*indicare il rappresentante legale, Sindaco o dirigente, la sede legale, l'indirizzo anagrafico, della pec e del sito istituzionale*).

Le Parti dichiarano espressamente di fornire il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, autorizzando reciprocamente che i dati personali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente contratto ed effetti fiscali connessi.

Art. 24 –Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti –comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto–sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Art. 25 –Norme di chiusura e firme

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento. *Ai piani di sicurezza, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Elenco prezzi unitari, allegati al presente contratto, nonché per rinvio agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti dell'Amministrazione presso l'ufficio tecnico*), sottoscritta da entrambe le Parti, che l'Operatore economico dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche per le parti non materialmente allegate, dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.

Le Parti espressamente dichiarano –avendone conoscenza certa –che lo schema del presente contratto costituisce documento allegato al progetto esecutivo, escludendo pertanto la presenza di clausole vessatorie.

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione, nonché al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Operatore economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave (*oppure, l'Operatore economico si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con atto pubblicato sul sito dell'Amministrazione, nonché a rispettare puntualmente il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, pena la risoluzione del presente contratto, dichiarando, altresì, che negli ultimi tre anni non sono stati assunti ex dipendenti dell'amministrazione, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; oppure, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Operatore economico, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto*).

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su facciate e rimanenti righe a video escluse le firme, viene da me Ufficiale Rogante letto a video, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro volontà, opponendo le loro firme digitali (*oppure, opponendo le loro firme elettroniche*), ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, e che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico (*oppure, se l'atto viene sottoscritto con firma autografa delle parti, scansionato successivamente ossia trasformato di conseguenza in documento informatico, sottoscritto con firma digitale da parte dell'ufficiale rogante: "Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto scritto con mezzi elettronici, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su n. pagine a video, dandone personale lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma autografa sul testo cartaceo dell'atto pubblico e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dello stesso da loro sottoscritto. Io Ufficiale Rogante diseguito all'acquisizione digitale dell'atto pubblico ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale, verificatane la loro regolarità e verificato che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico*).

L'OPERATORE ECONOMICO...Codice Fiscale:.....Certificatore firma digitale:
.....Validità firma digitale dal..... al ... Firma digitale n.: (cfr. art. 43 del
D.P.C.M. 30 marzo 2009 per la marcatura temporale)

IL DIRIGENTE...Codice Fiscale:.....Certificatore firma digitale:.....Validità firma
digitale dal.....alFirma digitale n.: ...

UFFICIALE ROGANTE Codice Fiscale: Certificatore firma digitale: ...
Validità firma digitale dal ...al Firma digitale n.: ...